

COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Ambito oggettivo del regolamento

1. Il presente regolamento provvede a regolare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Lorenzana in attuazione di quanto contenuto nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni

ARTICOLO 2

Aliquote e detrazioni

Spetta al Consiglio Comunale deliberare annualmente ai sensi di legge le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicare in materia di ICI sempre entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 3

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili deve essere considerato il valore venale che queste hanno alla data del 1° gennaio.

L'Ente potrà determinare dei valori guida minimi da porre a base di calcolo ICI.

Nella determinazione dei valori saranno considerati i seguenti parametri :

- Potenzialita' edificatoria ;
- prezzi medi di mercato per la cessione delle aree edificabili con medesimi requisiti similari;

- la destinazione urbanistica delle aree ;

Questi valori saranno tenuti in considerazione da parte dell' Ente ai fini dell'accertamento sia per l'anno in questione, sia per quelli successivi in caso di mancata nuova determinazione.

Titolo II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 4

ESENZIONI

Devono ritenersi esenti dal pagamento ICI gli immobili indicati nell'art 7 del D.lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni di proprietà degli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato , che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Le esenzioni di cui all'art 7 comma 1 lettera i) , del D.Lvo precisato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi , oltre che direttamente utilizzati , siano anche posseduti dall' Ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 5

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo n. 504/1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI i terreni agricoli ricadenti in Aree Montane o di Collina.

Ai sensi della Circolare n. 9 del 14.06.1993 del Ministero delle Finanze il Comune di Lorenzana risulta nell' elenco dei Comuni i cui terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta Comunale ai sensi dell'art 7 lett h) D.Lgs 30.12.1992 n. 504

ARTICOLO 6

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Secondo quanto disposto dall'art 59 c.1 lettera d) le pertinenze dell'abitazione principale ovvero , cantine , box , posto auto, usufruiscono dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale .

Devono essere qualificate come pertinenze i seguenti immobili:

- cantine , box, posti macchina coperti e scoperti inquadrati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, adibite per il servizio della prima casa , anche se queste non sono nello stesso edificio.

Qualora alla prima casa siano annesse più pertinenze la relativa aliquota si può applicare solo ad una per categoria.

In tutti gli altri casi le pertinenze rimangono classificate in modo distinto dall'abitazione principale.

ARTICOLO 7

EQUIPARAZIONI ALLA PRIMA CASA

Sono equiparate all'abitazione principale e quindi usufruiscono della stessa aliquota e delle medesime detrazioni le abitazioni concesse in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il 2°grado a condizione che questi abbia nell'immobile la propria residenza.

ARTICOLO 8

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili beneficiano della riduzione d'imposta del 50 % quando tale inagibilita' o inabitabilità permane sull'immobile per un periodo superiore a mesi sei.

Nel caso di inagibilita' o inabitabilità parziale dell'unita' immobiliare tale riduzione e' concessa quando le parti di immobile considerato non ne consentono l'utilizzo per la destinazione d'uso a cui e' destinato.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Ai sensi del D.lgs 504/1992 relativamente alla base imponibile ICI le unità immobiliari non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione.

Titolo III

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 10

VERSAMENTI

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Il versamento può essere eseguito sia tramite bollettino sia tramite modello F24;
Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare è inferiore ad Euro 12,00 (dodici);

ARTICOLO 11

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Con delibera Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti e per tutte le categorie di soggetti passivi interessate da :

- gravi calamità naturali

ARTICOLO 12

PAGAMENTI DIFFERITI IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE

Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di pagamento sono differiti di sei mesi .
Pertanto tali termini hanno decorrenza :

- entro il 20 dicembre del periodo di imposta nell'ipotesi in cui la morte sia avvenuta nei primi sei mesi dell'anno;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo se la morte è avvenuta nel secondo semestre;

ARTICOLO 13

ARROTONDAMENTI

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo;

ARTICOLO 14

DICHIARAZIONI ICI

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art 59 , comma 1 lettera l), n. 1) del D.Lgs n. 446/1997.

Rimane l'obbligo della dichiarazione nei casi :

- quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione , la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione d'imposta ;
- quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art 3 – bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore , entro 90 giorni dalla data della loro nomina , devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura . Detti soggetti sono , altresì tenuti al versamento della imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

ARTICOLO 15

RIMBORSI

Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 504 che disciplina il rimborso in materia di ICI , il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

Nell'ipotesi in cui sia stata emessa una sentenza del giudice deve essere considerato tale giorno ;

Relativamente all'istanza di rimborso il Comune provvede entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui la stessa è stata presentata oppure entro il termine di 60 giorni dall'emanazione della sentenza definitiva .

E' ammesso , in attuazione delle norme sullo statuto del contribuente , l'istituto della compensazione ;

Sulle somme rimborsate il Comune applica gli interessi legali nella misura fissata dalla normativa vigente;

ARTICOLO 16

ACCERTAMENTO

In materia di liquidazione ed accertamento dell'imposta Comunale sugli immobili , devono tassativamente essere rispettati i termini di decadenza indicati nell'art 11 c. 1 e 2 D.Lgs 504/1992 , salvo che i medesimi non siano espressamente prorogati per legge .

Si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione , sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997 n. 218 che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale , dai D.Lgs 18.12.1997 n. 472 e n. 473 e dal Regolamento Comunale Generale per la Gestione delle Entrate Tributarie;

ARTICOLO 17

CONTROLLI

Mediante apposita delibera di Giunta Comunale verranno stabilite le linee di controllo da adottare in materia di ICI.

Competerà al Funzionario che si occupa della gestione del tributo provvedere a rendere più incisivo il controllo tramite dei collegamenti con i sistemi informativi e proporre alla Giunta quali mezzi utilizzare.

ARTICOLO 18

RISCOSSIONE COATTIVA

In materia di riscossione coattiva trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni;

ARTICOLO 19

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione , il ruolo , la cartella di pagamento , l'avviso di mora , il provvedimento di irrogazione di sanzioni , il diniego di rimborso , può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio , entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato , secondo le disposizioni del D.Lgs 31.12.1992 , n. 546 , che disciplina il processo tributario.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto 31.12.1992 n. 504 e successive modifiche, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;

ART 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008